



Repert. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione Civile

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] e vertente
tra

[REDACTED] e [REDACTED], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. [REDACTED]

ATTORI

e

[REDACTED] S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti depositata telematicamente, dagli Avv. [REDACTED] e [REDACTED] elettivamente domiciliata presso il loro studio, [REDACTED]

CONVENUTA

OGGETTO: mutuo ipotecario

CONCLUSIONI

All'udienza del 27-02-2019 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi scritti difensivi.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 5-05-2016, [REDACTED] e [REDACTED] hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, [REDACTED] S.p.A. (di seguito anche solo [REDACTED] o la Banca) al fine di dichiarare che il contratto di mutuo ipotecario, stipulato con la Banca in data 11 luglio 2007 per la somma complessiva di 170.000,00 euro con piano di ammortamento in n. 360 rate mensili, ([REDACTED] è usurario e non sono dovuti interessi per effetto dell'art. 644 comma 1 e 3 c.p. e dell'art.1815 c.c. a sostegno della domande parte attrice ha dedotto che nel contratto era stato pattuito un tasso di mora nella misura pari all' 8,998% (TAEG 6,99825 più 2 punti percentuali) mentre la perizia di parte allegata all'atto di citazione avrebbe accertato che il tasso effettivo di mora era pari al 64,819, superando così il tasso soglia usura del 8,865%.

Parte attrice ha quindi chiesto che, previa declaratoria della gratuità del contratto di mutuo a causa dell'usura originaria del tasso di mora effettivo, venisse ricalcolato l'ammontare delle somme illegittimamente corrisposte alla Banca convenuta accertando che i mutuatari hanno pagato la somma di euro 103.143,40 a titolo di capitale e la somma di euro 84.404,07 a titolo di interessi, ripetibile a seguito dell'accertamento della gratuità del mutuo.

A tal fine ha chiesto di disporre CTU contabile, per accertare l'usurarietà del contratto in questione, determinare le somme versate in eccesso e rimodulare il piano di ammortamento.

Si è costituita in giudizio [REDACTED] S.p.A. contestando le avverse deduzioni e allegazioni e chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto. Si è altresì opposta alla richiesta di ammissione della CTU e all'esibizione documentale ex art. 210 c.p.c.

All'udienza del 4-5-2017 il Giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.





All'udienza del 11-10-2017, il giudice ha assegnato alle parti il termine per il deposito della domanda di mediazione, fissando in caso di esito negativo la nuova udienza di prima comparizione.

All'udienza del 21-03-2018, dato atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, il giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di disporre la CTU richiesta da parte attrice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 27-02-2019, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è trattenuta in decisione previa assegnazioni alle parti dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.

Le domande di parte attrice sono infondate e pertanto vanno rigettate per i motivi che seguono.

Esse si fondano sulla dedotta usurarietà degli interessi di mora effettivi (TE.MO.) previsti dal contratto di mutuo indicato in narrativa, evenienza che determinerebbe la gratuità del mutuo e il diritto degli attori a ripetere le somme pagate a titolo di interessi illegittimamente applicati.

A tale riguardo, il Tribunale ritiene innanzitutto che la verifica volta a determinare se i tassi di interessi applicati al contratto di mutuo siano usurari o meno, ai sensi della legge n. 108/96, dovrebbe riguardare solamente gli interessi corrispettivi e non anche quelli moratori.

Tuttavia, è noto il contrario orientamento di legittimità, secondo il quale *“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”* (Cass., 9 gennaio 2013, n. 350).

Tale decisione richiama espressamente quanto affermato da Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29, per la quale *“il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile ... l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”*, e si pone sulla scia di quanto affermato, tra le altre, da Cass. 4 aprile 2003, n. 5324, Cass. 17 novembre 2000, n. 14899, e Cass. 22 aprile 2000, n. 5286.

Tale orientamento, peraltro, è stato recentemente ribadito da Cass., 5598/17 e da Cass. 23192/2017.

Quest'ultima pronuncia, in particolare, non ha avallato né la tesi della sommatoria dei tassi di interesse, né quella del raffronto dei tassi di interessi moratori con TSU basato sulle rilevazioni trimestrali dei decreti ministeriali emanati in esecuzione della Legge n. 108/96 con riferimento ai soli interessi corrispettivi.

La S.C. ha invece riconosciuto l'erroneità della decisione che basa l'accertamento del mancato superamento del tasso soglia antiusura sulla sola base dell'assunto che non sarebbe consentito cumulare il tasso degli interessi corrispettivi con il tasso degli interessi moratori. Cosicché si imporrebbe una separata verifica in ordine al superamento del tasso soglia usurario da parte dei soli interessi moratori, senza alcuna sommatoria con quelli corrispettivi.

Da ultimo, con l'ordinanza n. 27442/18 la III Sez. della Corte di Cassazione ha ribadito tale orientamento proprio in considerazione della identità di funzione tra interessi corrispettivi e interessi moratori.

Ciononostante, il riferito orientamento giurisprudenziale, benché autorevole, non appare condivisibile, in quanto sembra trascurare la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, i primi, costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), i secondi, rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria.





Difatti, il tasso di mora ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Verona, 9 aprile 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio 2014)

Sebbene la distinzione tra le due figure risultasse meno sfumata sotto il vigore dell'art. 41 cod. comm., il quale ammetteva l'automaticità della produzione di interessi non moratori limitatamente ai soli rapporti oggettivamente commerciali, non può per ciò solo ritenersi che l' art. 1282 c.c. sia sovrapponibile all'art. 1224 c.c. e che, dunque, gli interessi corrispettivi e quelli moratori possano porsi sullo stesso piano, in quanto, come evidenziato anche da autorevole dottrina, sono identificabili diverse situazioni in cui si verifica un'esigibilità o un ritardo nel pagamento senza una corrispondente situazione di mora (quale, ad esempio, il caso del corrispettivo pecuniario divenuto esigibile per l'appaltatore dopo la consegna e l'accettazione dell'opera da parte dell'appaltante, esigibile anche qualora non sia decorso il termine per l' adempimento), situazioni riconducibili nell'alveo della prima disposizione, ma non in quello della seconda, il cui ambito di applicazione è circoscritto in quello della prima.

Le due tipologie di interessi si distinguono anche sul piano della disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva (cfr. Trib. Roma, 16 settembre 2014).

Sul punto, è stato affermato che, "i due tipi di interessi corrispettivi e di mora sono infatti diversi e adempiono a funzioni differenti i primi rappresentano il corrispettivo concordato per il finanziamento... i secondi quali penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale del ritardato pagamento e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza del tutto diversa dalla funzione della remunerazione propria degli interessi corrispettivi" (Trib. Roma sent. n. 1618/18; Trib. Roma sent. 23549/16; Trib. Roma sent. del 20-04-2015).

Inoltre, le due figure di interessi si pongono in rapporto di alternatività, in quanto la lettura congiunta degli artt. 1182, terzo comma, e 1219, secondo comma, punto terzo, c.c., porta ad affermare che, qualora si tratti di obbligazioni pecuniarie *portables* e sia scaduto il termine per l'adempimento, l'ambito di applicazione dell'art. 1282 c.c., riconducibile agli interessi corrispettivi, risulti completamente affievolito.

Infatti, non appena il credito diventa liquido ed esigibile si costituiscono le condizioni ed i presupposti per l'applicazione dell'art. 1224 c.c., norma questa prevalente in base al principio di specialità ex art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale; sicché in tal caso interessi corrispettivi ed interessi moratori, in via di principio, non si cumulano, ma sono dovuti solo i secondi (cfr. ABF - Collegio di Milano, 3 giugno 2014, n. 3577; ABF - Collegio di Napoli, 20 novembre 2013, n. 5877).

In considerazione della evidenziata funzione di liquidazione forfettaria e anticipata del danno da inadempimento assolta dagli interessi moratori, a questi va applicata la disciplina prevista per la clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, troverà applicazione lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., ma non potrà farsi ricorso alla loro completa eliminazione (cfr. Trib. Napoli, 12 febbraio 2014; ABF - Collegio di coordinamento, 28 marzo 2014, n. 1875; ABF - Collegio di Napoli, 13 gennaio 2014, n. 125).





Il superiore orientamento della citata giurisprudenza di legittimità sembra porsi in contrasto anche con la *ratio* sottesa alla fattispecie delittuosa del reato di usura – che sanziona, all'art. 644 c.p., la condotta di chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità – da individuarsi, come desumibile anche dal disposto del comma terzo del medesimo articolo, nel divieto di convenire un corrispettivo sproporzionato per la concessione in godimento del denaro di altra utilità.

Per le suesposte ragioni, dovrebbero assumere rilevanza, ai fini dell'integrazione degli estremi dell'usura, solo quelle prestazioni di natura corrispettiva (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse) legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, non essendo possibile estendere l'ambito di applicazione della fattispecie in esame anche alle prestazioni riconducibili alla *mora debendi* (cfr. Tribunale Verona 9 aprile 2014; in materia penale, vedi Trib. Torino, GUP, 10 giugno 2014).

Tale interpretazione appare suffragata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che *“la "clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è un inadempimento”*, a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e preordinato inadempimento (cfr. Cass., Sez. II, n. 5683 del 25/10/2012 - dep. 05/02/2013 - De Novellis Spinelli).

Non appare calzante, in senso opposto, il riferimento al dettato dell'art. 1 comma 1, d.l. n. 394/00, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 24/01 - secondo cui *“ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”* - emanata al dichiarato fine di evitare gli effetti pregiudizievoli in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale che sarebbero potuti derivare dall'orientamento giurisprudenziale (v. Cass. n. 14899/00) propenso a riconoscere la sopravvenuta usurarietà dei tassi di interesse, benché legittimi al momento della conclusione del contratto di mutuo, per effetto della variazione medio tempore del c.d. tasso-soglia.

Non può, infatti, riconoscersi a tale norma, in considerazione della sua natura di interpretazione autentica, carattere innovativo rispetto alla disciplina dettata dall'art. 644 c.p. e, come tale, idonea ad ampliare la fattispecie delittuosa del reato di usura, includendo anche oneri non ricollegabili alla erogazione del credito.

Sotto altro profilo, occorre rilevare che i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze con cui, in attuazione della l. n. 108/96, sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevanti ai fini dell'usura tengono in considerazione soltanto gli interessi corrispettivi e non anche gli interessi moratori.

A partire dal D.M. del 25 marzo 2003, è stato precisato espressamente che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento e che l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi già all'epoca aveva rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.





In data 3 luglio 2013, successivamente all'emanazione della richiamata pronuncia della Cassazione, la Banca d'Italia ha diffuso un Comunicato secondo il quale gli interessi di mora, pur essendo soggetti alla normativa anti-usura, sono esclusi dal calcolo del TEGM, in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali la cui debenza ed applicazione cadono solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente e ha conseguentemente chiarito che, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, adotterà, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEGM pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.

Pertanto, laddove si sostenga che la verifica del superamento del tasso soglia antiusura riguardi anche gli interessi moratori, appare incoerente e del tutto illogico utilizzare, ai fini dell'accertamento dell'usura dei tassi di interesse di mora soglie determinate con riferimento ai soli interessi corrispettivi e agli oneri connessi all'erogazione del credito.

Anche l'interpretazione del dato normativo condotta sotto il profilo più strettamente economico conduce alla conclusione della impossibilità di attribuire rilevanza, ai fini del superamento del tasso soglia usurario, agli interessi moratori.

Difatti, come evidenziato nella richiamata Comunicazione della Banca d'Italia, l'esclusione degli interessi moratori dal calcolo dell'usura evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, per cui se si prendessero in considerazione anche tali interessi, potrebbe determinarsi un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela, così frustrando le stesse finalità della normativa.

Sarebbe d'altro canto incongruo ritenere che l'usura degli interessi moratori possa essere accertata sulla base di un tasso soglia stabilito senza tener conto dei maggiori costi indotti, per il creditore, dall'inadempimento del debitore (ABF, Collegio di Roma, decisione n. 260 del 17 gennaio 2014, www.arbitrobancariofinanziario.it).

Da ultimo, va evidenziato che, portando alle estreme conseguenze logiche il citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si dovrebbe concludere nel senso della non coerenza dei decreti ministeriali emanati in attuazione della L. n. 108/96 con le norme di rango primario della stessa Legge, in quanto adottati sull'erroneo presupposto della non rilevanza degli interessi moratori, con conseguente inapplicabilità a questi ultimi delle soglie fissate per i soli interessi corrispettivi e gli ulteriori oneri connessi all'erogazione del credito.

Su tale questione è recentemente intervenuta la Terza Sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27442/18, (già citata) che, dopo aver confermato la tesi dell'applicabilità anche agli interessi moratori della disciplina inerente gli interessi usurari, ha ritenuto, incidentalmente, non applicabile l'aumento del TEGM della suddetta percentuale del 2,1 al fine di determinare il tasso soglia comprensivo della valutazione dei tassi moratori (definendola un'operazione "fantomatica").

Il Tribunale non condivide tale affermazione, peraltro espressa solo nelle notazioni finali del lungo percorso motivazionale della predetta ordinanza.

A tale riguardo, infatti, oltre alle argomentazioni innanzi esposte in argomento, va tenuto conto del principio della necessità di comparare dati tra di loro omogenei, affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n.16303 del 2018 intervenuta in materia del calcolo di interessi usurari in presenza della pattuizione di commissioni di massimo scoperto.





In realtà, la necessità di utilizzare e confrontare dati tra di loro omogenei appare evidente anche nel caso degli interessi moratori e legittima l'utilizzo, ai fini della verifica del superamento del TSU, della maggiorazione media del 2,1% indicata nei D.M. di rilevazione dei TEGM con riferimento agli interessi stabiliti contrattualmente in caso di ritardato pagamento rispetto a quelli corrispettivi.

Nonostante la bontà delle argomentazioni fin qui svolte, il Tribunale, preso atto del superiore orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di interessi usurari, non si limita a rigettare la domanda affermando l'illegittimità della tesi della sommatoria delle diverse tipologie di tassi di interesse ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura, ma procede ad un'autonoma e separata verifica in ordine all'eventuale superamento del TSU, tanto da parte di interessi corrispettivi, quanto da parte degli interessi di mora.

A tal fine, va in ogni caso richiamata l'anzidetta impossibilità di comparare elementi tra di loro disomogenei: da una parte, gli interessi di mora convenzionalmente pattuiti, dall'altra, con il TEGM rilevato sulla media degli interessi corrispettivi praticati dagli intermediari finanziari abilitati.

Per cui, la verifica dell'eventuale usurarietà del tasso di mora va effettuata raffrontandolo con un TSU determinato previa maggiorazione del TEGM dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito dei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, e poi aumentato della metà.

Nel caso di specie, valutati i dati oggettivi che emergono dal contratto di mutuo in questione, si rileva che il tasso degli interessi corrispettivi è stato stabilito nella misura fissa del 6,6%, in ragione dell'anno per tutta la durata del mutuo, con I.S.C. pari al 6,99825%, mentre il tasso degli interessi di mora (dato che qui rileva) è stato pattuito nella misura di due punti percentuali in più rispetto a quello degli interessi corrispettivi, pari dunque all'8,6%.

Esso, pertanto, risulta inferiore non solo al tasso soglia antiusura del 12,015% ottenuto previa maggiorazione del TEGM del 2,1% di cui si è innanzi detto (TEGM del 5,91% per il periodo luglio settembre 2007 per i mutui ipotecari a tasso fisso), ma anche al TSU dell'8.865%, secondo il parametro all'epoca vigente, ottenuto senza la predetta maggiorazione.

Va inoltre osservato che, ai fini del superamento del TSU da parte degli interessi di mora, non può essere preso in considerazione il parametro costituito dal tasso di mora effettivo (cd. TEMO) elaborato dalla perizia di parte allegata all'atto di citazione e il successivo confronto, in termini percentuali, dell'importo degli interessi di mora così ottenuto con la quota capitale della rata ipoteticamente scaduta e non pagata.

Sempre in relazione al tasso di mora "effettivo", eppure possono essere presi in considerazione, come invece ha fatto detta perizia, l'incidenza di oneri e commissioni e spese, ivi inclusa la commissione di estinzione anticipata.

Ne consegue che, i risultati esposti e le conclusioni raggiunte dalla perizia di parte rappresentano il risultato di un calcolo arbitrario che non tiene in alcun conto la metodologia e le formule indicate nelle Istruzioni della Banca d'Italia per la determinazione del TEGM relativo agli interessi corrispettivi.

In effetti, la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e, a tal fine, la scelta operata dalla Banca d'Italia appare del tutto congrua e ragionevole, nell'ambito della ricordata discrezionalità.

Secondo la giurisprudenza, infatti, "le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia, oltre a rispondere alla elementare esigenza





logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate, posto che, da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d'Italia è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal D.M. 23 settembre 1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie, e dall'altro lato i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle "Istruzioni" emanate dalla Banca d'Italia. Le "Istruzioni" in parola sono pertanto autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma, c.p." (Trib. Milano, 21-10-2014).

La necessità per il giudice di attenersi, ai fini dell'accertamento dell'usura oggettiva, alle metodologie e alle formule previste dalle Istruzioni della Banca d'Italia per la determinazione dei TEGM ed utilizzate nei suddetti decreti ministeriali di rilevazione, è stata recentemente ribadita dalla S.C. nelle pronunce n. 12965/15 e 22270/16.

Trova pertanto applicazione il principio secondo il quale la perizia di parte prodotta in giudizio dall'attrice costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio (così Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902), la quale avrebbe natura meramente esplorativa, né può essere posta a base della presente decisione, fondandosi – come innanzi detto - su criteri non condivisibili, in quanto non conformi a quelli indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia.

Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di parte attrice sull'asserita usurarietà del contatto di mutuo azionato è infondata e va respinta.

In conclusione, per tutte le ragioni fin qui illustrate, le domande attoree sono infondate e vanno respinte. Restano assorbite le ulteriori doglianze di parte attrice.

Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, XVII Sezione Civile definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte da [REDACTED] e [REDACTED] a nei confronti di [REDACTED] S.p.A., in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 11 luglio 2007 ([REDACTED]);
- 2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di [REDACTED] S.p.A., che liquida in complessivi euro 2.700,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfettari delle spese general IVA e CPA.

Così deciso in Roma, 14 maggio 2019

IL GIUDICE

Dott. Fausto Basile

